

SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2010

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 28 luglio.

Il presidente VIZZINI (PdL), relatore, presenta una serie di nuovi emendamenti, pubblicati in allegato, che comportano una complessiva riformulazione del testo: proponendo di fissare per martedì 5 ottobre alle ore 12 il termine per presentare subemendamenti, assicura comunque che gli emendamenti già presentati saranno considerati come subemendamenti in quanto compatibili ai nuovi emendamenti.

Su richiesta della senatrice INCOSTANTE (PD), si conviene di poter disporre anche del pomeriggio di martedì 5 ottobre, fino alle ore 18, per presentare subemendamenti, se lo richiedano, anche per le vie brevi, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari o singoli senatori: in tal caso, l'esame dei nuovi emendamenti e dei subemendamenti avrà inizio nella seduta del 6 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2180

Art. 1

01.100

VIZZINI, relatore

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.»

1.100

VIZZINI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini

della decisione di cui al comma 2. In tale caso, l'autorità giudiziaria, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica, trasmette immediatamente gli atti al Presidente della Camera dei deputati che convoca il Parlamento in seduta comune ovvero, quando procede nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica.

2. Entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti, il Parlamento in seduta comune, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel comma 1, deliberano sulla sospensione del processo per l'intera durata della carica.

3. Il processo è comunque sospeso dall'avviso all'imputato fino alla deliberazione parlamentare.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale. Qualora, a seguito della sospensione del processo, venga esercitata l'azione civile in relazione ai medesimi fatti, i termini per comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo a tale azione civile.»

Art. 2

2.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Quando la carica di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio dei ministri è assunta dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice sospende il processo e ne dà immediata comunicazione all'imputato che, entro i dieci giorni successivi, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.

2. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

3. Quando il processo è sospeso non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.»

2.0.100

VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore.»

Titolo

Tit.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri».